



IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare
giudice. dott.ssa Carmen Bifano

Il giudice designato

letto il ricorso depositato in data 9.02.2022 con cui Mondini Marcello, in proprio, premesso

-) di non essere soggetto a procedure concorsuali ex Rd n. 267/1942, avendo cessato da oltre un anno l'omonima impresa individuale agricola;

-) di non aver fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti ex l. n. 3/2012;

-) di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6 co 2 lett.a) della l. n. 3/2012

ha chiesto:

“- dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli art. 7

- fissare ex art. 10 comma 1 l. 3/2012 l'udienza con i relative conseguenti provvedimenti;

*- ordinare, ex art. 10, comma 2, lett. c) , L. n. 3/2012, sempre con decreto, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali e conseguentemente **sospendere l'esecuzione 73/2011 del Tribunale di Terni (ex Orvieto)***” (enfasi propria del testo trascritto);

rilevato:



che, assegnato *ex art 9 co 3 ter l n. 3/2012* il termine perentorio fino al 23.03.2022 “ • *per il deposito dei documenti di cui è stata segnalata l'assenza ; • per l'integrazione della proposta con contenuto conforme alla disciplina ex artt. 7 e ss l. n. 3/2012 ed in modo da colmare le lacune rilevate*” , in data 18.03.2022 sono stati depositati :

- a) ‘ *integrazione della proposta d'accordo..*’ con sottoscrizione - *ex art. 8 co 2 l. n. 3/2012* - anche del coniuge del proponente, Frasacco Marisa Genna, e della figlia Mondini Monica, prevedendo esso la destinazione alla sua attuazione anche del ricavato della vendita della quota del 50% del garage sito in Roma via De Ambrogi (in catasto al F n. 659, p. 264, sub. 503) di cui la moglie è titolare, nonché del ricavato dell'acquisto, da parte della figlia, dell'immobile corrispondente al lotto 1 della procedura esecutiva – R E n. 73/2011 –pendente a carico del proponente dinanzi al Tribunale di Terni (“ *abitazione di tipo civile (A2) sita in Città della Pieve, frazione Voc. Maranzano, Via Caticciano n 48 , con annessa piscina di pertinenza a uso esclusivo a pochi metri di distanza e terreno circostante della superficie di mq 4120...*” – doc. 51 ricorso originario - , in catasto, quanto al fabbricato, al F 23, p 619 sub 2, e quanto al terreno al F 23 p 915), oggetto del preliminare di compravendita (doc. 50 originario ricorso) sottoposto alla condizione risolutiva della mancata omologazione del proposto accordo da parte di questo Tribunale, il quale prevede che il contratto definitivo sarà stipulato entro 180gg dalla medesima omologa (il contratto preliminare non menziona gli identificativi catastali del terreno circostante);
- b) elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, presente alle pg 5 e 6 della suddetta integrazione della proposta d'accordo;
- c) relazione integrativa del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, avv. Corrado De

Martini, contenente l'attestazione ‘ *..formale ... che se la sig.ra Monica Mondini*



adempirà al contratto preliminare nella misura e nelle forme nello stesso indicate, e se si verificheranno – in tutto o in parte - le condizioni della vendita del garage sito in Roma Via De' Ambrogi e dell'incasso del credito litigioso nei confronti di Creditumbria il piano oggetto della proposta di accordo da parte del sig. Marcello Mondini risulta sicuramente fattibile dal punto di vista concreto, ed è comunque in ogni caso, fattibile dal punto di vista giuridico.' (ivi, pg 3-4);

ritenuto

-) che, poiché alla stregua dell'art. 7 co 2 l. n. 3/2012 “ ***La proposta non e' ammissibile quando il debitore..... d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale***”, non ai creditori ma al giudice , in funzione del decreto di fissazione di udienza che ex art. 10 l. n. 3/2012 determina la prima prosecuzione del procedimento di composizione della crisi proposto dal debitore, è demandata in tal senso una delibazione preliminare, la quale dovrà fondarsi sul confronto tra la proposta d'accordo e la documentazione depositata;

-) che ciò precisato, pur in seguito al deposito dell'integrazione della proposta d'accordo e della documentazione permangano alcune perplessità, in quanto

- non risulta depositato un autonomo elenco “ *di tutti i beni del debitore*” ex art 9 co 2 l. n. 3/2012, comprensivo sia di quelli siti in Città della Pieve che in Roma, avendo il proponente depositato la relativa documentazione ipocatastale nonché quella relativa all'esecuzione immobiliare in corso – RE 73/2011- presso il Tribunale di Terni;
- l'integrazione della proposta precisa , quanto a “ *scadenze e modalità di pagamento*” ex art. 7 co 1 l. n. 3/2012, che il ricavato della vendita del lotto 1 dell'esecuzione immobiliare, oggetto del suddetto contratto preliminare , sarà corrisposto, entro 10 gg



dal versamento e con detrazione delle spese prededucibili, direttamente al creditore ipotecario, mentre il ricavato della vendita del garage e il saldo attivo del conto corrente cui attiene il giudizio attualmente pendente in Corte d'Appello – saldo accertato “ ..alla data del 31/12/2015 in misura pari ad euro 87.651,02” con la sentenza del Tribunale di Terni n. 823/2020 impugnata (doc. 08 originario ricorso) , saranno versati sul conto della procedura e destinati ai creditori entro 10 gg dall'acquisita disponibilità, ma

- a) nulla è allegato o documentato circa la fase in cui il suddetto giudizio di appello pende, fermo restando che, trattandosi di sentenza di accertamento, dovrà attendersi il suo passaggio in giudicato e dunque, ove anche la sentenza d'appello dovesse risultare favorevole per il proponente e tuttavia essere proposto dalla banca eventualmente soccombente ricorso per cassazione, l'alea del giudizio permarrebbe e si prolungherebbero ulteriormente i tempi affinché il saldo attivo del conto corrente in questione sia effettivamente disponibile ;
- b) nulla è allegato e documentato circa le concrete prospettive di vendita del garage sito in Roma;
- c) risulta omesso nell'integrazione della proposta d'accordo ogni riferimento alla fonte di acquisizione, per la figlia del proponente, quale promissaria acquirente dell'immobile costituente il lotto 1 della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Terni, della disponibilità finanziaria necessaria all'adempimento del menzionato contratto preliminare, indicata nell'originaria proposta d'accordo in un finanziamento da parte di Ismea il cui esito era stato indicato del tutto incerto dal precedente decreto dell'8 03.2022 ;



ritenuto tuttavia,

-) che sulla base di un'interpretazione coerente con la finalità dell'istituto di cui si tratta e più in generale dei vari strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento approntati dalla l. n. 3/2012, e dunque non formalistica, e tenuto conto, nel caso di specie, dello *status* del proponente di pensionato e percettore di pensione di vecchiaia minima (euro 501,89: doc. 48 originario ricorso), della sua qualità di debitore ipotecario e del fatto che la totalità degli immobili di cui si è affermato proprietario esclusivo è oggetto di procedura esecutiva, possa assumersi, pur nell'oggettiva mancanza, allo stato, di un elenco ricognitivo di tutti i suoi beni, che lo stesso sia desumibile, nella sostanza, dalla proposta d'accordo e dai documenti allegati;

-) che i rilievi sopra esposti in ordine all'incertezza delle fonti di finanziamento dell'accordo, possano assumere ulteriore rilevanza all'esito della verifica dei consensi dei creditori sulla relativa proposta *ex art. 11 l. n. 3/2012*, nell'ambito del subprocedimento di omologa;

-) che in ogni caso, proprio al fine di consentire verifiche agevoli e lineari in ordine al raggiungimento dell'accordo e alla sua omologabilità debba comunque disporsi il deposito, quale documento autonomo, di un elenco unitario di tutti i beni del proponente ed un'ulteriore esplicitazione dell'elenco che appunto l'art 9 co 2 l. 3/2012 riferisce ai "creditori", e dunque, con riferimento ai crediti oggetto di iscrizione a ruolo, anche con indicazione delle singole soggettive posizioni debitorie e relativi importi;

p.t.m.

visti gli art. 10 e 11 l. n. 3/2012

invita

il proponente a depositare entro il 22.04.2022

-) documento autonomo contenente elenco unitario di tutti i suoi beni;



-) elenco completo di tutti i creditori, con ulteriore esplicitazione, con riferimento ai crediti oggetto di iscrizione a ruolo, anche delle singole soggettive posizioni debitorie e relativi importi;

fissa

udienza in data 8 06 2022 h 11,45 disponendo che la proposta originaria e la relativa integrazione del 18.03.2022 nonché il presente decreto siano comunicati almeno 40 giorni prima di tale data udienza (29 .04.2022) ai creditori presso la residenza o sede legale, a mezzo pec o anche per telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax;

dispone

che entro lo stesso termine (29.04.2022) sia data pubblicità della proposta originaria e della relativa integrazione del 18.03.2022 nonché del presente decreto mediante pubblicazione sui siti del Tribunale di Roma e Terni (presso il quale pende la procedura esecutiva immobiliare a carico del proponente) e della Corte d'Appello di Perugia (dinanzi alla quale pende il giudizio d'appello avversi la sentenza n. 823/00);

ordina

la trascrizione del presente decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti relativamente all'immobile - “ *abitazione di tipo civile (A2) sita in Città della Pieve, frazione Voc. Maranzano, Via Caticciano n 48 , con annessa piscina di pertinenza a uso esclusivo a pochi metri di distanza e terreno circostante della superficie di mq 4120...*”, censito in catasto, quanto al fabbricato, al F 23, p 619 sub 2, e quanto al terreno al F 23 p 915 - oggetto del preliminare di compravendita tra il proponente e la figlia Mondini Monica;

dispone



che dalla data del presente decreto e sino al momento in cui l'eventuale decreto di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, compresa l'esecuzione individuale Rg n. 73/2011 pendente presso il Tribunale di Terni, né possono essere disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del proponente da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo quelli titolari di crediti impignorabili;

avvisa

-) che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto;

-) durante il periodo intercorrente tra la data del presente decreto ed il momento in cui l'eventuale decreto di omologazione diventerà definitivo ,le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;

-) il presente decreto si intende equiparato all'atto di pignoramento;

Si comunichi all'istante e all'organismo di composizione della crisi.

Roma, 15.04.2022

Il giudice

dott.ssa Carmen Bifano

